

Pubblicato il 30/12/2019

N. 02049/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01409/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a;

sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2019, proposto da Ditta Padovano Vittorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Mottola, Comune Palagiano, Comune Statte, Comune Massafra, non costituiti in giudizio;

Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Coletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

L'Ambito Territoriale n.2- Asl. Taranto- Comuni di Massafra-

Mottola-Palagiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa De Tommaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Maria Fazio in Lecce, Pazzetta Montale 2;

per l'annullamento

dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione con l'Ambito Territoriale TA/2 per lo svolgimento del servizio di trasporto assistito;

di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, ove occorra, la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 9 del 29.3.2017; la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.14 del 2.10.2019; il protocollo di intesa sottoscritto tra i rappresentati dell'Ambito Territoriale TA/2 e l'ASL TA; la determinazione dell'Ambito Territoriale TA/2 n. 2112 del 18.10.2019; la nota del 4.11.2019 di rigetto del preannuncio di ricorso;

per la condanna dell'Ambito Territoriale TA/2 a risarcire la ditta ricorrente per il danno ingiusto cagionato dall'illegittima indizione e svolgimento della procedura, anzitutto in forma specifica con l'esperimento di procedura selettiva aperta agli operatori economici di settore e il subentro, ex art. 122 c.p.a., nel contratto/convenzione qualora stipulato, ovvero, se non possibile, per equivalente economico, fermo il ristoro dei danni patiti e patendi in ipotesi di interruzione del servizio attualmente in essere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Azienda Sanitaria Locale Taranto; Ambito Territoriale n.2- Asl. Taranto- Comuni di Massafra-Mottola-Palagiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. F. Pizzutilo, in sostituzione dell'avv. V. A. Pappalepore, per la ricorrente, avv.ti E. Coletta, A. De Tommaso, rispettivamente, per la ASL Taranto e per l'Ambito Territoriale n.2- Asl. Taranto- Comuni di Massafra-Mottola-Palagiano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Sono impugnati gli atti in epigrafe, tra cui l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione con l'Ambito Territoriale TA/2 per lo svolgimento del servizio di trasporto assistito.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 46, L.R. Puglia n.4 del 25.2.2010. Violazione dei principi generali di tema di procedure selettive, di apertura al mercato, di concorrenza e di favor participationis. Incompetenza. Eccesso di potere sotto vari profili; 2) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 56, d. lgs. n.117/2017. Violazione degli artt. 35, 70, 72, 95, 142, 143 e 144, D. Lgs. n.50/2016. Violazione delle direttive 2014/24/UE (artt. 74 e 77), 2014/25/UE (artt. 91 e 94) e

2014/23/UE (art. 19). Violazione dei principi, di matrice comunitaria, di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Violazione dei principi generali di tema di procedure selettive, di apertura al mercato e di concorrenza. Violazione del Regolamento CE n. 1071/2009 e della normativa interna in tema di iscrizione presso il “Registro elettronico nazionale” (cd. “REN”). Eccesso di potere sotto vari profili.

Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con ulteriore declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, e con condanna dei resistenti al risarcimento del danno, in forma specifica e/o per equivalente. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l’ASL Taranto ha preliminarmente chiesto accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, l’Ambito Territoriale TA/2 ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Nella camera di consiglio del 17.12.2019, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito l’incompetenza dell’Ambito Territoriale TA/2, per essere competente l’ASL Taranto, ai sensi dell’art. 46 L.R. n. 4/2010.

Il motivo è infondato.

2.2. Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 267/2000 (TUEL): “*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il*

territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ...”.

Dunque, i Comuni – e non le AA.SS.LL. – sono gli enti istituzionalmente titolari di funzioni amministrative riguardanti la popolazione ivi stanziata, godendo, sul punto, di ampia discrezionalità in ordine al quomodo dell’azione amministrativa.

2.3. A sua volta, l’art. 19, co. 1, l. n. 328/2000 (Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), prevede che: *“i comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua [...] le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4”.*

Dunque, è la legge nazionale a prevedere *“forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale”*, a tutela di diritti della popolazione. Già soltanto per tali ragioni, ben possono i civici enti (in forma individuale o associata) stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali, al fine di disciplinare forme di intervento a tutela dei diritti delle persone, non essendovi preclusioni di alcun tipo al riguardo.

2.4. A sua volta, l’art. 4 L.R. n. 19/06 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), stabilisce che: *“Il sistema d’interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e realizzato attraverso i Piani sociali di zona”.*

Dispone poi il successivo art. 5 che: *“Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo diversa decisione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale”*.

2.5. Emerge pertanto da tale reticolato normativo che i Comuni sono gli enti titolari di funzioni amministrative nel campo della tutela dei diritti delle persone, potendo tuttavia stipulare convenzioni (*“forme di concertazione”*) con le Aziende Sanitarie Locali, al fine di disciplinare in maniera sinergica gli aspetti operativi in cui detta tutela si snoda.

2.6. Tali conclusioni non sono in alcun modo smentite dall'art. 46 L.R. n. 4/10, citata dal ricorrente, atteso che tale previsione normativa, nel momento in cui stabilisce che il servizio di trasporto viene assicurato dalla ASL, lo fa nell'ambito di quelle forme di concertazione prima descritte, e al precipuo fine di assicurare il *“contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili”*, senza tuttavia prevedere alcuna competenza esclusiva in capo alla ASL in ordine alla gestione del servizio suddetto. E invero, il successivo comma 3 del medesimo art. 46 stabilisce che: *“Al fine di assicurare economicità ed efficacia all'azione amministrativa, i comuni associati in ambiti territoriali sottoscrivono apposite e preventive intese con la ASL competente per territorio atte a specificare le modalità organizzative del servizio di trasporto, le modalità di gestione e i criteri di accesso al servizio da parte degli utenti, ...”*.

Dunque, è la stessa previsione normativa citata dal ricorrente a sostegno del proprio assunto a prevedere la possibilità di sottoscrizione di preventive intese con la ASL territorialmente

competente, al fine di specificare, tra l'altro, le modalità organizzative del servizio di trasporto. Il che stride con la tesi del ricorrente, secondo cui tali modalità organizzative competerebbero in via esclusiva alla ASL.

2.7. Ed è appena il caso di precisare che ove si interpretasse l'art. 46 L.R. n. 4/10 nel senso voluto dal ricorrente (competenza esclusiva della ASL per ciò che attiene alla gestione del servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili), tale previsione sarebbe costituzionalmente illegittima, andando ad impattare su una materia (funzioni fondamentali dei Comuni) devoluta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 co. 2 lett. p) Cost. Materia che, come sopra detto, il legislatore statale ha già disciplinato, devolvendo ai Comuni "*... tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ...*" (art. 13 TUEL).

2.8. Chiarito il sistema di riparto di competenze nel cruciale settore dei servizi alla persona, rileva ora il Collegio che, in attuazione della facoltà di attuazione di "*forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale*" (art. 19, co. 1, l. n. 328/2000), l'Ambito Territoriale TA/2 e la ASL Taranto hanno operato nei modi seguenti (cfr, sul punto, quanto riportato nel preambolo del Protocollo di Intesa 9.10.2019):

- in data 08/08/2018, da parte dei relativi Sindaci, è stata sottoscritta la "Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione del piano sociale di zona 2018-2020 dell'Ambito Territoriale di Massafra -Provincia di Taranto";
- in data 08/08/2018, è stato sottoscritto dal Sindaco in qualità di Presidente del Coordinamento Istituzionale e dall'ASL Taranto, l'Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema integrato

di interventi, servizi sociali e socio-sanitari nel IV Piano Sociale di Zona 2018/2020;

- con Deliberazione di Coordinamento n. 20 de 10/08/2018, a conclusione del percorso di concertazione con le OOSS e con i soggetti del Terzo Settore, è stato adottato il IV Piano Sociale di Zona a valere sul triennio 2018/2020;

- a seguito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 6/09/2018, con Deliberazione di Consiglio Comunale di Massafra (Ente capofila) n. 49 del 27.09.2018 è stato approvato il IV Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale TA/2 a valere sul triennio 2018/2020, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione della gestione associata tra i comuni dell'Ambito;

- con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 9 del 01/08/2019 è stata approvata la riprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2018 - 2020 in funzione delle risorse attribuite per la II Annualità (2019);

- con la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 01.08.2019 è stato espresso l'indirizzo di erogare il servizio di trasporto assistito mediante convenzioni ex art. 56 del D. Lgs. 117/2017 con Enti del Terzo Settore;

- con Deliberazione del Coordinamento n. 14 del 02.10.2019 è stato approvato lo schema del Protocollo d'Intesa tra l'Ambito TA/2 e l'ASL TA;

- infine, in attuazione dello schema di Protocollo, in data 9.10.2019 l'Ambito Territoriale TA/2 e l'ASL Taranto hanno stipulato il "Protocollo di Intesa per la realizzazione del servizio di Trasporto assistito nell'Ambito Territoriale di Massafra".

2.9. Tale protocollo prevede, per la parte che rileva in questa sede, la titolarità congiunta sia della ASL, sia dell'Ambito Territoriale TA/2, in ordine alla “*individuazione di idoneo soggetto con cui stipulare idonea convenzione*” (cfr. Protocollo cit, p. 9), con l'unico limite di attenersi a quanto previsto dall'art. 56 d. lgs. n. 117/17 (codice del Terzo Settore, sul quale v. *infra*).

Per tali ragioni, reputa il Collegio in tutto rispettato il sistema di riparto delle competenze tra Ambito Territoriale TA/2 e ASL in ordine all'affidamento del servizio in esame, con la conseguenza della piena legittimazione del primo all'indizione della procedura in esame.

2.10. Tali conclusioni non sono in alcun modo smentite dalla mancata ratifica del Protocollo da parte dell'ASL Taranto, trattandosi di questione rilevante unicamente sul piano dei rapporti interni a tale ente. Piuttosto, il fatto che tale Protocollo sia stato sottoscritto dai legali rappresentanti, rispettivamente, dell'Ambito Territoriale TA/2 e della ASL (cfr. Protocollo cit, p. 13), in uno alla circostanza che il ricorrente non indica alcun termine di paragone che induca a ritenere che detto Protocollo acquisti efficacia soltanto al momento della ratifica da parte dell'ente di pertinenza (quasi che si trattasse di un trattato internazionale), sono elementi idonei a ritenere impegnati i rispettivi enti verso l'esterno, con la conseguenza che l'Ambito Territoriale TA/2 (il quale ha peraltro ratificato il Protocollo, sicché la questione della ratifica non si pone in alcun modo nei suoi riguardi) deve ritenersi pienamente legittimato all'avvio della procedura in esame.

2.11. Infine, non rileva la circostanza che l'ASL Taranto abbia bandito nell'agosto 2019 la gara riguardante l'affidamento del servizio di trasporto di persone disabili da e verso le strutture di

riabilitazione e centri diurni nell'ambito del territorio tarantino (con l'eccezione del territorio amministrato dai Comuni compresi nell'Ambito Territoriale TA/2), tale circostanza essendo una semplice conseguenza della titolarità congiunta dell'ASL e dei Comuni organizzati in Ambito Territoriale, in ordine alla “*individuazione di idoneo soggetto con cui stipulare idonea convenzione*” (cfr. Protocollo cit, p. 9).

2.12. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso è infondato.

3. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione della normativa pro-concorrenziale di origine europea, nonché i principi e le disposizioni dettate dal codice dei contratti, i quali sarebbero vulnerati dalla scelta dell'Amministrazione di riservare il servizio di che trattasi alle sole associazioni di volontariato e/o di promozione sociale.

Il motivo è infondato.

3.2. Ai sensi dell'art. 56 d. lgs. n. 117/17 (Codice del Terzo Settore):

“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi

di imparzialità pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori di servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto delle convenzioni?.

3.3. All'evidenza, trattasi di tale previsione normativa che traduce in chiave di diritto positivo tutta una serie di portati giurisprudenziali,

sia eurounitari che nazionali, volti a bilanciare la possibilità di ricorso ad organizzazioni di volontariato con il rispetto dei principi irrinunciabili in tema di tutela della concorrenza e della par condicio, qualora si tratti di attività tesa alla produzione di utili. Per quel che attiene più in particolare al diritto nazionale, la suddetta previsione normativa si giustifica altresì alla luce dell'art. 45 Cost, che riconosce *“la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”*.

Pertanto, ai sensi dell'art. 56 d. lgs. n. 117/17, le amministrazioni pubbliche *“possono”* ricorrere a forme di convenzione, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

Trattasi pertanto di attività discrezionale, compatibile con le previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici, purché oggetto di adeguata motivazione. In tal senso, va condiviso quanto riportato dall'ANAC con Delibera 20.1.2016, n. 32, secondo cui *“l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell'amministrazione”* (cfr. Delibera cit, punto n. 6).

È la motivazione, dunque, che costituisce la chiave di volta di verifica dell'operato dell'Amministrazione. 3.4. E sul punto, si legge nel Protocollo di Intesa del 9.10.2019 che: *“l'attività delle associazioni di volontariato è priva di alcun connotato di lucro anche indiretto, e realizza il principio di solidarietà, veicolando le risorse tecniche per il perseguimento dei fini istituzionali della solidarietà sociale. La capillare diffusione sul territorio delle associazioni di volontariato e delle strutture del volontariato, consente di gestire il servizio utilizzando in modo razionale il complesso delle risorse di uomini e di mezzi disponibili, limitando al massimo le distanze da percorrere ed i tempi degli*

interventi, riducendo anche in questo modo i costi. Si può quindi supporre che tale modalità organizzativa del servizio, avvalendosi dell'attività di volontariato e a fronte del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute senza remunerazione e margini di profitto imprenditoriale, conduca anche ad un risparmio significativo di costi. Per quanto esposto, il ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato rappresenta una modalità di organizzazione del servizio idonea a garantire il conseguimento degli scopi generali abbinati ad una opportuna efficienza gestionale' (Protocollo cit, p. 9).

3.5. All'evidenza, l'Amministrazione ha compiutamente motivato la propria volontà di rivolgersi ad organizzazioni di volontariato. In particolare:

- a) attuazione del principio di solidarietà (che costituisce precipitato logico della citata previsione di cui all'art. 45 Cost.),
- b) qualità del servizio (grazie alla capillare diffusione, sul territorio, di associazioni di volontariato), nonché
- c) riduzione dei costi,

sono alla base della scelta sinergica della ASL Taranto e dell'Ambito Territoriale TA/2, di provvedere alla stipula di convenzioni con organizzazioni del Terzo Settore, per l'affidamento del servizio di trasporto assistito.

Trattasi di scelta logica, razionale, coerente, non distonica con il panorama costituzionale e sovranazionale di riferimento, che per tali ragioni sfugge al sindacato giurisdizionale, costituendo esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa.

3.6. In particolare, la legittimità di tale scelta va affermata anche per quel che attiene ai costi, atteso che nel Protocollo di Intesa si specifica che la remunerazione dovrà unicamente coprire tale costi. In tal senso, si afferma che: *“L'affidamento dei servizi in favore delle*

associazioni di volontariato, come detto, comporta l'esclusiva erogazione di un rimborso spese opportunamente rendicontato. La modalità di rimborso delle spese sostenute deve quindi essere prestabilita in ambito convenzionale e può comprendere la rendicontazione dei costi diretti effettivamente sostenuti, oltre ad eventualmente una quota di costi indiretti collegata allo svolgimento dell'attività. Si sottolinea inoltre che il trasferimento economico da parte dell'ente all'associazione relativo al servizio non deve superare il rimborso delle spese sostenute" (cfr. Protocollo cit, p. 10).

Infine, il suddetto Protocollo stabilisce tutta una serie di criteri (cfr. p. 11) in base ai quali provvedere al rimborso dei costi effettivamente sostenute e documentati.

Alla luce di tali emergenze documentali – non smentite da alcun elemento di contrario avviso – va dunque esclusa la remunerazione del servizio da parte dell'Amministrazione. La qual cosa, in uno alle motivazioni che hanno indotto gli enti in esame a rivolgersi ad organizzazioni del terzo settore, esclude la lamentata illegittimità degli atti impugnati.

3.7. Per tali considerazioni, il secondo motivo di gravame è infondato.

4. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che: *“l'avviso pubblico omette di richiedere, tra i requisiti di ammissione, l'iscrizione presso il “Registro elettronico nazionale” (cd. “REN”), istituito presso il Dipartimento per i trasporti, navigazione e sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che costituisce il mezzo di comprova dei requisiti (stabilimento, onorabilità, idoneità finanziaria ed idoneità professionale) richiesti alle ditte che esercitano trasporto di persone su strada dal Regolamento CE n. 1071/2009”* (cfr. ricorso, p. 13).

Il motivo è documentalmente smentito dal citato Protocollo di Intesa, il quale in armonia con l'art. 56 d. lgs. n. 117/17 stabilisce che le organizzazioni e associazioni che intendano firmare una convenzione con una PA, sono tenute a rispettare una serie di requisiti, tra cui: *“1. l'iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali)”* (cfr. Protocollo cit, p. 10).

5. Conclusivamente, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

6. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla novità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO